



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4
tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

**ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 3 MAGGIO 2021**


OGGETTO: Adeguamento dell'Albo Fornitori e Professionisti- Deliberazione del C.d.A. n.7/2021, a seguito delle osservazioni promosse dalla competente struttura regionale di vigilanza

Proponente: Il Direttore
Dott. Fabio Liberati

Firma  addì 03.05.2021

Estensore dell'atto


Dr.ssa Odette Nuscher

Firma  addì 03.05.2021

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del procedimento:

Dr.ssa Odette Nuscher


Firma  addì 03.05.2021

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione

- non comporta impegno di spesa
 da impegnare al conto _____

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

Dott.ssa Roberta Valli

Firma 

Parere del Direttore in ordine alla legittimità del presente atto

Dott. Fabio Liberati

Firma  addì 03.05.2021



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 3 maggio 2021 si riunisce, come da convocazione prot. n.3363 del 22.04.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP – Istituto Romano di San Michele – D.G.R. 416 del 7 luglio 2020 pubblicata sul BUR n. 87 del 9 luglio 2020, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020, successivamente integrato dal decreto del Presidente Regione Lazio 26 aprile 2021 n.T00090, avente ad oggetto Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele". Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2020 n. T00199 e contestuale nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, così attualmente composto:

		PRESENTE	ASSENTE
PETRUCCI Luca	PRESIDENTE	X	
ALEMANNI Andrea	CONSIGLIERE	X	
CALISTE Mauro	CONSIGLIERE	X	
FORNARI Luca	CONSIGLIERE	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PETRUCCI Luca	X		
ALEMANNI Andrea	X		
CALISTE Mauro	X		
FORNARI Luca	X		

ha adottato la seguente:



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 3 MAGGIO 2021

avente ad oggetto: **“Adeguamento dell’Albo Fornitori e Professionisti-Deliberazione del C. d. A. n.7/2021, a seguito osservazioni promosse dalla competente struttura regionale di vigilanza.**

PREMESSO che:

- con la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020, è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele, nonché la proroga dell’incarico del Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele fino alla nomina dei nuovi organi della suddetta ASP;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020, si è proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ASP – Istituto Romano di San Michele nelle persone di:
 - Petrucci Luca, in qualità di Presidente;
 - Alemanni Andrea, in qualità di Consigliere;
 - Caliste Mauro, in qualità di Consigliere.
- con Deliberazione n.1/2020 si è pertanto preso atto del su richiamato decreto del Presidente della Regione Lazio con contestuale insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Istituto Romano di San Michele”, successivamente integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 aprile 2021 n.T00090, avente ad oggetto “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele”. Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2020 n. T00199 e contestuale nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Dr. Luca Fornari.

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021, ha nominato con Deliberazione n.19/2021, il Dr. Fabio Liberati quale Direttore dell’Azienda.



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

VISTI

- la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 *“Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”*;
- il regolamento regionale 9 agosto 2019 n. 17 *“Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché di procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”*;
- lo Statuto aziendale così come approvato dalla D.G.R. n.416/2020.

PRESO altresì atto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2021

con la quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza da 01.04.2021, al Dott. Fabio Liberati.

VALUTATI

- il Regolamento regionale n. 17 del 9 agosto 2019 *“Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché procedimenti di fusione ed estinzione delle IPAB”* (Statuto);
- il Regolamento regionale n.21/2019 *“Disciplina delle attività di vigilanza sulle ASP e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”*, in particolare l’articolo 3 che richiama la formale trasmissione degli atti, soggetti alla funzione di vigilanza, alla struttura regionale competente;
- la presa d’atto del Decreto del Commissario straordinario n.69/2018 con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale.



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

RICHIAMATA

la Deliberazione del C.d.A.n.7 del 19 febbraio 2021 con la quale veniva approvato lo “Albo Unico Fornitori e Professionisti” dell’ASP “Istituto Romano di San Michele”.

ATTESO

- che la citata deliberazione n.7/2021 è stata inoltrata, con nota protocollo n.1937 del 3 marzo u.s., alla Direzione della Regione Lazio, deputata alla vigilanza e controllo sulle ASP, per le valutazioni di specifica competenza;
- che con nota n.291363, acquisita con protocollo aziendale n. 2892/2021, la competente Direzione regionale, nel comunicare l’esito dell’attività di vigilanza, ai sensi del regolamento regionale n.21/2019, evidenziava la necessità di integrare il corpo della deliberazione consiliare in argomento, nonché una maggiore articolazione dell’Albo stesso, richiamando in particolare i riferimenti normativi propri della normativa sottesa, ovvero il D.lgs.n.50/2016 e le relative Linee ANAC, cosicché da ricondurvi, nell’alveo di competenza delle stesse, le diverse categorie merceologiche.

RITENUTE ampiamente condivisibili le evidenze di cui sopra e, conseguentemente, ritenuto di dover apportare le richieste modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- di considerare quanto esposto in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del Decreto del Commissario straordinario n.69/2018 con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale.
- di procedere alla approvazione del Regolamento Albo Unico Fornitori e Professionisti (*c.d.* Albo Unico) secondo lo schema predisposto, allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, annullando e sostituendo quello già accluso alla deliberazione n.7 del 19 febbraio 2021;



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

- di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione regionale deputata alla vigilanza e controllo sulle ASP per le valutazioni di specifica competenza;
- di dare pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo on-line del sito *web* aziendale.

Roma, li 03.05.2021

Il Presidente

Avv. Luca Petrucci

Il Consigliere

Dr. Andrea Alemanni

Il Consigliere

Sig. Mauro Caliste

Il Consigliere

Dr. Luca Fornari

Il Direttore

Dr. Fabio Liberati



Istituto Romano di
San Michele



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 03.05.2021

Si attesta che la copia conforme all'originale dell'Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 03.05.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 04.05.2021

Il Direttore
(Dott. Fabio Liberati)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

REGOLAMENTO
ALBO UNICO FORNITORI E
PROFESSIONISTI



Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.....del.....

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente Regolamento definisce i criteri per l'istituzione e la gestione nuovo Elenco di Operatori Economici e dei Professionisti (c.d. Albo Unico di seguito Albo) per lavori, servizi e forniture per l'adozione del quale l'Istituto Romano di San Michele (da ora in poi IRSM) si è impegnato, nella seduta Consiliare del 19.01.2021, riservandosi di farne uso per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni, servizi e forniture.

Scopo dell'istituzione dell'Albo Unico è dotare l'azienda di un elenco di soggetti qualificati, selezionati in base alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità di solidità economico-finanziaria e di competitività. Nel rispetto della disciplina ex D.lgs. 50/2016 e delle relative Linee guida ANAC attuative.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare la sistematica e puntuale attuazione dei criteri di selezione degli Operatori Economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'istituzione dell'Albo Unico, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dell'IRSM. Tale giudizio è formulato tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, di requisiti - in capo ai soggetti partecipanti - di serietà, correttezza, moralità e professionalità e del principio di opportunità (o inopportunità) amministrativa. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi

La domanda di iscrizione all'Albo, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'IRSM.

Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l'iscrizione per le categorie merceologiche istituite nell'Albo oggetto del presente Regolamento.



Il presente documento, con il relativo allegato, è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'IRSM, sotto-sezione 1 "disposizioni generali", sotto-sezione 2 "atti generali".

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Albo, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi cancellati dallo stesso, qualora siano intervenute le fattispecie che determinano il venir meno dei requisiti richiesti da parte delle aziende, secondo quanto indicato nel prosieguo del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo sarà utilizzato dall'IRSM per l'espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo al nuovo art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.50/2016) (già denominati: lavori, servizi e forniture in economia ed in procedura ristretta semplificata, nuova dicitura: Contratti sotto soglia).

L'Albo, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a) Per l'invito a gare disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*
- b) Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*
- c) Per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

Potrà inoltre essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- d) Procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*
- e) Procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*
- f) Dialogo competitivo di cui all'art. 64 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*
- g) Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

Si farà ricorso all'Albo di cui al presente regolamento, ove non utilizzabili le convenzioni Consip S.p.a. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e *ss.mm.ii.* Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato, secondo l'art. 36 comma 2 lett. b)



del D.lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.* In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di fornitura di Beni, servizi e Lavori.

È fatta salva la facoltà dell'IRSM di procedere fuori dall'Albo:

- qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per Codice Appalti;
- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei.

Ai sensi dell'art. 45 del Codice Appalti, sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori Economici, previa valutazione dell'IRSM:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - i liberi professionisti, singoli o associati;
 - tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art. 45 del Codice Appalti, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.
- La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori avverranno nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, nonché di quelle piccole e medie.



ARTICOLO 3

ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'Albo è così articolato:

Elenco fornitori di Beni e di Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e/o all'Elenco dei Fornitori dei servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Elenco fornitori di Lavori

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle imprese fornitrici di lavori ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Elenco dei Professionisti Tecnici

L'interessato che intende iscriversi all'Elenco dei tecnici dovrà indicare il titolo professionale posseduto nonché la tipologia di servizi prestanti nell'ultimo decennio e i requisiti richiesti ex Linee guida ANAC n.1, così come aggiornate con Delibera ANAC n.417/2019 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", in particolare riferimento al titolo IV *Affidamenti*.



Elenco di altri Ordini Professionali

L'interessato che intende iscriversi all'Elenco dei professionisti dovrà indicare il titolo professionale posseduto, la tipologia di servizi prestanti nonché il fatturato maturato negli ultimi tre esercizi, l'attestazione di iscrizione al relativo Albo professionale e documenti attestanti l'esperienza e la capacità tecnico-professionale.

In particolare, rispetto agli affidamenti di natura fiduciaria, ex art.17 *comma 1 lett. d)* del Codice dei contratti pubblici, si fa riferimento a titolo integrativo del presente "Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale", così come approvato, con Decreto del Commissario straordinario n.69/2018 al separato Albo pubblicato sull'area amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Ad integrazione del presente dispositivo si fa espresso rinvio alle linee guida ANAC n.12 e ss.mm.ii. "Affidamento dei servizi legali".

La responsabilità della tenuta dell'Albo Unico è in capo all'Ufficio Gare e Acquisti dell'Istituto.

Nel citato Albo sono individuate le categorie merceologiche che seguono:

Forniture

- A.1. automezzi, autovetture e ogni altro tipo di automezzo;
- A.2. beni di consumo e accessori per funzionamento autoveicoli;
- A.3. mobili, arredi e complementi d'ufficio;
- A.4. serrature serramenti, infissi, pareti mobili;
- A.5. acquisto macchine per ufficio (computer, stampanti, fax e fotocopiatrici, ecc.);
- A.6. materiali di consumo per attrezzature informatiche;
- A.7. apparecchiature multimediali, audiovisivi e/o di amplificazione;
- A.8. licenze software;
- A.9. server;
- A.10. apparati per connettività;
- A.11. dispositivi ed accessori telefonia;
- A.12. impianti di rilevazione automatizzata presenze;
- A.13. elettrodomestici complementari (es. condizionatori d'aria);
- A.14. attrezzature antinfortunistiche, materiale antincendio (es. occhiali, cassette mediche, ecc.);
- A.15. arredo urbano (es. barriere pedonali, cestino rifiuti, contenitori nettezza urbana, dissuasori/deviatori traffico, fioriere, fontane, fontanelle, panchine);
- A.16. materiale edile;
- A.17. materiale elettrico;
- A.18. materiale idraulico e termoidraulico;
- A.19. materiale di falegnameria;
- A.20. materiale di utensileria metallica;
- A.21. vernici ed annessi (es. idropitture);
- A.22. coppe/targhe/stemmi e oggettistica per premiazioni e omaggi (es. medaglie, oggettistica d'arte, targhe, orologi, ecc.);



- A.23. manifesti, cataloghi, locandine, stampati, modulistica, carta intestata, buste intestate;
- A.24. cancelleria, materiale di consumo per macchine d'ufficio e realizzazione timbri;
- A.25. materiale igienico sanitario e/o per pulizie (es. saponi, carta asciugamani, carta igienica, ecc.);
- A.26. materiale sanitario.

Servizi

- B.1. servizio mensa;
- B.2. manutenzione e riparazione automezzi;
- B.3. noleggio autoveicoli, furgoni e automezzi (senza conducente);
- B.4. riparazione mobili e arredi;
- B.5. giardinaggio;
- B.6. noleggio attrezzature per ufficio (es. Fotocopiatrici, macchine da Ufficio, attrezzature diverse);
- B.7. manutenzione e riparazione di attrezzature per ufficio (es. riparazione fotocopiatrici, macchine da ufficio, fax, calcolatrici, ecc.);
- B.8. manutenzione riparazione assistenza apparecchiature informatiche (es. PC, monitor, notebook, stampanti, periferiche, gruppi di continuità);
- B.9. manutenzione e assistenza software;
- B.10. consulenza e/o assistenza informatica;
- B.11. manutenzione impianti e apparecchi telefonici, rete dati;
- B.12. manutenzioni elettriche;
- B.13. manutenzioni edili e di finiture murarie;
- B.14. manutenzioni idrauliche;
- B.15. manutenzione reti fognarie e spurghi;
- B.16. fabbri / serramentisti;
- B.17. falegname;
- B.18. manutenzione del verde;
- B.19. manutenzione antincendio (es. ricarica);
- B.20. allestimento spazi per eventi, noleggio e smontaggio strutture (es. tendoni, palchi, ecc.);
- B.21. vigilanza, custodia, portierato;
- B.22. facchinaggio;
- B.23. pulizia e sanificazione edifici;
- B.24. raccolta, trasporto e smaltimento contenitori igienici;
- B.25. disinfestazione, derattizzazione;
- B.26. servizi assicurativi;
- B.27. servizi bancari e di tesoreria;
- B.28. adempimenti per impianti termici e di condizionamento;
- B.29. servizi di consulenza tecnica, giuridica, economica ed amministrativa;
- B.30. servizi legali;
- B.31. servizi notarili;
- B.32. elaborazione stipendi – consulenza in materia pensionistica, contributiva fiscale;
- B.33. servizio ambulanze;
- B.34. lavanderia.



Lavori

- C.1. OG 1- Edifici civili e industriali;
- C.2. OG 2 –Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- C.3. OG 3 –Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- C.4. OG 11–Impianti tecnologici;
- C.5. OS 3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- C.6. OS 4 – Impianti elettromeccanici trasportatori;
- C.7. OS 5 – Impianti pneumatici e antintrusione;
- C.8. OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- C.9. OS 7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- C.10. OS 8- Opere di impermeabilizzazione;
- C.11. OS 28–Impianti termici e di condizionamento;
- C.12. OS 30–Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e Televisivi;

ARTICOLO 4

REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Ai fini dell'iscrizione, gli Operatori Economici dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- A) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione Europea;
- B) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente alla categoria merceologica d'interesse (con relativo numero e data d'iscrizione), con indicazione dei soggetti che compongono l'Impresa, dell'assenza di procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque anni, nonché di dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali; ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- C) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- D) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- E) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- F) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008.

ed inoltre attestare i seguenti requisiti specifici in ragione di ciascuna categoria e fascia d'importo così come prevede l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 *ss.mm.ii.*:



PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

- possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- certificazioni equipollenti.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI FORNITORI DI BENI E DEI SERVIZI

- a) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI TECNICI

- a) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari. Per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle linee guida ANAC n.1 e di attuazione del D.lgs.50/2016 e *ss.mm.ii.*

PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

- a) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.
- b) capacità tecnica documentata mediante indicazione del fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari nonché la tipologia dei servizi svolti

Per quanto non previsto, con riferimento ai servizi legali, si fa espresso rinvio alle linee guida ANAC n. 12 di attuazione del D.lgs.50/2016 e *ss.mm.ii.*

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà inviare apposita richiesta, in carta libera, attestante, ai sensi del DPR 445/00, il possesso di tutti i requisiti richiesti ex art. 4 del



presente regolamento, con allegate relative documentazioni attestanti il possesso degli stessi, nonché copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, datato e sottoscritto, da inviare esclusivamente per via telematica tramite PEC all'indirizzo: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it. nelle more della formalizzazione della adozione della specifica piattaforma informatica.

Gli Operatori Economici dovranno altresì rendere:

- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 che nell'assetto societario non vi è o vi è la presenza di dipendenti ovvero ex dipendenti, negli ultimi 5 anni, IRSM-ASP e loro parenti entro il 4° grado e conviventi; nonché soci e preposti dei soggetti menzionati ed imprese controllate o collegate con le figure medesime (tale dichiarazione sarà valutata ai sensi del giudizio di opportunità, di cui in premessa e che l'IRSM dovrà allegare ai fini dell'iscrizione all'Albo) e che comunque, per quanto sia stato possibile rilevare, non vi è in capo all'impresa, ai suoi rappresentanti legali, ai suoi amministratori, al suo direttore tecnico e ai suoi soci, alcun conflitto d'interesse, da intendersi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d. lgs. 50/2016, con il personale della stazione Appaltante;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 del certificato del casellario giudiziale (del titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, e del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di un altro tipo di società, dei soggetti cessati dalla carica) come previsto dal art. 80 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e *ss.mm.ii*;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 del certificato dei carichi pendenti (del titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di un altro tipo di società, dei soggetti cessati dalla carica) come previsto dal art. 80 del D.lgs. 50 del 18.04.2016.

L'Istituto non è responsabile in caso di mancata ricezione delle richieste di iscrizione o di invio di erronea documentazione dovute a disguidi o cause di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande di iscrizione all'Albo sono soggette alla valutazione da parte IRSM che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti. L'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti verrà comunicata via PEC a ciascun Fornitore.

L'IRSM- ASP procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei



documenti di cui ai precedenti articoli ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

In caso in cui la domanda d'iscrizione all'Albo sarà da ritenersi incompleta, si effettuerà la comunicazione di rigetto al fornitore interessato. Il fornitore avrà la facoltà di ripresentare l'intera domanda, integrandola con la documentazione mancante.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui al presente Regolamento in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

L'Albo formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Gli Operatori Economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco.

L'IRSM provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza.

L'Ufficio Gare e Acquisti dell'Istituto provvederà a eseguire l'aggiornamento degli albi nel mese di dicembre.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per la/e quale/i si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

ARTICOLO 6

VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Sarà facoltà dell'Istituto procedere, in ogni momento anche mediante accertamenti a campione, alle verifiche documentali dei requisiti auto dichiarati dagli Operatori Economici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo, ai medesimi, la trasmissione della documentazione nella loro esclusiva disponibilità a comprova di quanto dichiarato e, agli enti preposti, la documentazione per la verifica dei requisiti generali dell'art 80 del codice appalti.

In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici, sottoposti alle verifiche, verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.



L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

ARTICOLO 7

VARIAZIONI SU RICHIESTA DELL'OPERATORE

L'Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi in carta libera debitamente firmata dal legale rappresentante.

Dalla data di ricezione della Richiesta in capo all'Ente prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta di variazione, prima del suo rigetto l'Istituto comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore Economico dall'Albo.

La suddetta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite PEC all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione dell'Operatore Economico.

ARTICOLO 8

INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Operatore Economico in fase di iscrizione all'Albo.

Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina web del sito istituzionale e nell'Area Amministrazione Trasparente dello stesso.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC e della firma digitale è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e della firma



digitale da indicare quale domicilio elettronico eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

ARTICOLO 9

DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta dall'Ufficio Gare e Acquisti previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6;
- mancata comunicazione, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;
- mancato aggiornamento della candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art.5;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Istituto, nell'esecuzione del contratto/attività professionale;
- mancata risposta a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta;
- cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
- altri eventuali casi previsti dalla normativa.

Nei casi sopra richiamati l'IRSM-ASP comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni.

L'IRSM-ASP, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la società, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.



ARTICOLO 10

CRITERIO SCELTA FORNITORE

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione, unito a criteri di valutazione, caso per caso, riguardanti l'entità del lavoro da effettuare, la capacità economica dell'impresa, quella professionale ed ogni altra valutazione che l'IRSM-ASP riterrà di dover effettuare a seconda del caso concreto.

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure di gara ma un interesse ad essere valutata ai fini dei principi delineati dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la facoltà dell'IRSM-ASP di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione.

L'IRSM-ASP si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a.

ARTICOLO 11

PRIVACY

I dati personali forniti dagli Operatori Economici saranno raccolti e trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, al fine esclusivo della corretta esecuzione della procedura di formazione dell'Albo e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nonché della normativa fiscale e degli altri obblighi di legge inerenti alla stipulazione e l'esecuzione dell'accordo medesimo.

I dati personali saranno trattati per tali finalità secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza, e non saranno in alcun caso trasmessi a terzi o diffusi, fatti salvi eventuali obblighi di legge anche relativi alla pubblicazione di cui al D. lgs. n. 33/2013 e *ss.mm.ii.*

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.



ARTICOLO 13

PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Albo è pubblicato sul sito web istituzionale www.irsm.it. Una volta costituito l'Albo in parola, ne verrà data comunicazione nella *home page* aziendale-Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali-Atti generali.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente i precedenti e ogni altra disposizione con esso contrastante, fatto salvo il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale", così come approvato, con Decreto del Commissario straordinario n.69/2018. Per tutto quanto non espressamente previsto, si osservino le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici con specifico riferimento al Codice dei contratti pubblici D.lgs.50/2016 e alle Linee guida ANAC integrative dello stesso.